

Dott. Mulonia Fabio  
Dott. Commercialista  
Revisore dei Conti  
C.F. MLNFBA62E21H224B  
Via Rausei n.39  
89124 Reggio Calabria

## COMUNE DI SAN LUCA

Città Metropolitana DI Reggio Calabria

L'Organo di Revisione  
Dott. Mulonia Fabio

*Oggetto: Validazione revisione infra periodo Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 e Parere sulla proposta di Revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025*

Il sottoscritto dott. Mulonia Fabio, a seguito della pec del 07/03/2023 per il parere di competenza per come da oggetto riportato, procede all'espletamento della propria attività per la formazione del parere de quo.

A tal fine, in allegato alla summenzionata Pec, sono stati trasmessi a corredo del suddetto schema di deliberazione di variazione di bilancio i seguenti documenti:

- 1) Bozza di deliberazione di Giunta Comunale relativamente all'argomento di cui all'oggetto con attestazione del rilascio dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL, che verranno esposti sulla stessa deliberazione;
- 2) Pef tari allegato1 MTR-2 in variazione 2022/2025;
- 3) Relazione accompagnatoria
- 4) Istanza maggiori costi.

### PREMESSO:

- che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando, altresì, gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- che l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con delibera n. 363/2021 (di seguito "delibera") il metodo per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da applicarsi per il quadriennio 2022/2025 (MTR-2);
- che il nuovo metodo tariffario ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogenizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

### DATO ATTO:

- che con Deliberazione C.C. n. 10 del 22/04/2022 è stata disposta l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, del Piano Economico Finanziario 2022 -2025;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 180 del 11/07/2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alla risoluzione del contratto di appalto n. 1 stipulato in data 07/01/2019, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Locri Serie IT, numero: 64 del 08/01/2019, in quanto è stato accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa Locride Ambiente S.p.A., che ha causato una interruzione unilaterale del servizio, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate;
- che, pertanto, è stato necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per la durata di 9 mesi e l'Ufficio competente sta procedendo gli atti

- necessari ai fini dell'indizione di una nuova procedura da espletarsi presso la Stazione Unica Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria per l'affidamento del servizio per la durata di 4 anni;
- che, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina e in considerazione dell'inserimento di ulteriori servizi volti all'incremento della raccolta differenziata, si è riscontrato un aumento dei costi previsionali di cui agli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 ARERA con superamento del limite massimo di incremento tariffario;
  - che l'Ente ha proceduto ad una revisione infra periodo del PEF 2022-2025, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 22/04/2022;

#### CONSIDERATO:

- che l'ARERA ha confermato la possibilità che, per la validazione del PEF, possa essere coinvolto un soggetto terzo con garanzia di terzietà rispetto al gestore;
- che l'attività di validazione viene svolta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 c.4 della delibera e nell'art. 28 del MTR-2 Allegato A alla citata delibera (di seguito "MTR-2". La validazione attiene almeno alla verifica:
  - 1) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dell'Ente;
  - 2) del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
  - 3) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del servizio fornito;
- che, come previsto dall'art. 7 c. 3 della delibera, il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge (conforme allo schema tipo approvato con Determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2, Allegato 3 o 4);
  - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili della documentazione contabile sia le evidenze contabili sottostanti (conforme allo schema tipo approvato con Determinazione ARERA 4 novembre 2021, n. 2, Allegato 2);
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

#### Atteso che:

1. per "Ente territorialmente competente" l'ARERA non fornisce una definizione precisa, ritenendo che esso sia da identificare negli enti di governo dell'Ambito (ATO) e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni;
2. l'ATO Rifiuti – Città Metropolitana di Reggio Calabria, con propria nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ha inteso rendere noto che l'ufficio "essendo attualmente in fase di strutturazione e non essendo un ETC non può attualmente attendere alla validazione degli stessi PEF" rimandando, pertanto, ai Comuni l'onere di "provvedere autonomamente" alla validazione del Piano per come sancito dalla citata delibera ARERA 443/2019/R;
3. l'ARERA, in riscontro ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, ha prospettato, quale soluzione plausibile, quella di investire l'Organo di Revisione del compito di validare il Piano Economico Finanziario TARI: *"si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti"*;

Constatato, inoltre, che l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali (ANCREL) a riguardo ha manifestato proprie perplessità in merito al ruolo dell'Organo di Revisione quali soggetto chiamato a validare i PEF TARI per i seguenti motivi:

- l'Organo di Revisione – nell'ambito dei propri controlli – verificherà il rispetto della procedura prevista da ARERA in sede di adozione del PEF, oltre che la coerenza delle previsioni del PEF con i dati contabili del bilancio, l'attendibilità della previsione di entrata, la congruità della spesa, etc;

- L'attività di validazione richiede pertanto una complessa e specifica istruttoria che – ad oggi – non rientra e non può essere equiparata alla tipologia di controlli che l'Organo di Revisione è tenuto ad effettuare nell'ambito dell'espressione dei propri motivati giudizi di congruità, di coerenza e attendibilità contabile;
- La verifica da parte dell'Ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione, invece, garantisce maggiore validità in ordine ai criteri richiamati nell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R, ossia: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**DATO ATTO:**

- che con Deliberazione C.C. n. 10 del 22/04/2022 è stata disposta l'approvazione, ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, del Piano Economico Finanziario 2022 -2025;
- che con Determinazione Area Tecnica n. 180 del 11/07/2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, alla risoluzione del contratto di appalto n. 1 stipulato in data 07/01/2019, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Locri Serie IT, numero: 64 del 08/01/2019, in quanto è stato accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'impresa Locride Ambiente S.p.A., che ha causato una interruzione unilaterale del servizio, compromettendo il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate;
- che, pertanto, è stato necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio per la durata di 9 mesi e l'Ufficio competente sta procedendo gli atti necessari ai fini dell'indizione di una nuova procedura da espletarsi presso la Stazione Unica Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria per l'affidamento del servizio per la durata di 4 anni;
- che, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina e in considerazione dell'inserimento di ulteriori servizi volti all'incremento della raccolta differenziata, si è riscontrato un aumento dei costi previsionali di cui agli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 ARERA con superamento del limite massimo di incremento tariffario;

RILEVATA la necessità di procedere ad una revisione infra periodo del PEF 2022-2025, approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 22/04/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO in relazione al PEF 2022/2025, revisionato infra periodo e redatto dal in conformità alle indicazioni metodologiche di cui all'art.18 dell'allegato alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31/10/2019, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario e considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo la gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale;

PRESO ATTO della dichiarazione di veridicità, in conformità allo schema approvato, presentata e sottoscritta dal gestore;

ACQUISITI elementi probativi sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio,

LETTA ed esaminata la proposta di deliberazione, avente ad oggetto "REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2022-2025";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATI, inoltre:

- la completezza dei dati trasmessi e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione;
- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Tutto ciò premesso, nel ribadire quanto già argomentato in precedenza avuto riguardo delle competenze dell'Organo di Revisione circa la validazione del PEF TARI così come avallate dall'ANCREL, per quanto di propria competenza e ad esito delle verifiche dei requisiti minimi contenuti nel MTR predisposto dal Comune di San Luca,

VALIDA

Il Piano Economico Finanziario TARI anno 2022/2025 revisionato infra periodo annualità 2023 ed al contempo

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta sulla revisione infra periodo del piano economico finanziario (PEF) 2022-2025.

Il Revisore Unico dei Conti